

□ **Interrogazione n. 141**

presentata in data 10 marzo 2016

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Funzioni Strade ex Anas trasferite alle Province – Trasferimento del personale in Regione dal 1/04/2016”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- l'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferiva alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria e alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali, individuando con successivo DPCM 21 febbraio 2000 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale da trasferire ai sensi dell'art. 101, comma 1, del suddetto decreto legislativo;
- la LR 17 maggio 1999, n. 10 promulgata ai sensi del D.vo 112 del 31/3/1998 all' art. 58 (Funzioni delle Province) stabiliva ai punti a) b) c) di delegare la gestione delle strade regionali e di interesse regionale alle Province;
- la LR 03 aprile 2015, n. 13 attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge DELRIO) all'allegato A, prevede di avocare alla Regione le funzioni di cui all'art.58, comma1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali di interesse regionale;
- con successiva LR 21 dicembre 2015, n. 28 all' Art. 16 (Disposizioni in materia di funzioni delle Province) la Regione Marche ha delegato alle Province le funzioni di cui all'art. all'art.58, comma1, lettere a), b) e c) avocate a sé con la precedente legge 13/15, applicando il terzo periodo del comma 427 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che testualmente recita *“Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari”*;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) come mai le province di Ancona, Macerata e Fermo hanno trasferito il personale del Servizio Viabilità (anche cantonieristico) alla Regione Marche, mentre le Province di Ascoli Piceno e Pesaro abbiano rispettato le suddette disposizioni regionali (art. 16 - L.R. 21 dicembre 2015, n. 28);
- 2) se il numero dei trasferimenti del personale dalle suddette province sia stato effettuato in proporzione ai km di strada ex Anas posseduti, o seguendo solo le necessità di bilancio delle province interessate, alla luce che avendo Ascoli e Fermo un pari chilometraggio di strade ex Anas la prima non ha trasferito nessuno e la seconda più di una decina di unità.